

Prot. n. 80/2024



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

Ministero della Giustizia Decreto 29 dicembre 2023, n. 217.

Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2023 n.217, che attiene al Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

Il Decreto è stato adottato per dettare "...le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto" (art.1).

Relativamente al procedimento penale si adempie quanto previsto dall'art.87 Decreto Legislativo n.150/2022, essendo ivi previsto che entro il 31 dicembre 2023 il Ministro della Giustizia con regolamento da adottarsi con Decreto dovesse:

1. definire le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione **con modalità telematiche** degli atti del procedimento penale, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto (comma 1).
2. individuare gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate **anche modalità non telematiche** di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (comma 3).

In sintesi, la norma prevede che entro il 31.12.2023 si individuino:

- a) gli atti del procedimento per il cui deposito, comunicazione e notificazione si debba obbligatoriamente procedere con modalità telematica
- b) gli altri atti per il cui deposito, comunicazione e notificazione la modalità telematica non è obbligatoria, ma solo facoltativa, potendosi procedere anche in modalità analogica con, in tal caso, l'indicazione del termine da cui deve subentrare la modalità telematica obbligatoria
- c) gli uffici giudiziari per cui il deposito, la comunicazione e la notificazione **con modalità telematiche** degli atti del procedimento è obbligatoria

d) gli uffici giudiziari per cui il deposito, la comunicazione e la notificazione di determinati atti può avvenire, facoltativamente, con modalità telematica o analogica, con, in tal caso, l'indicazione del termine da cui deve subentrare la modalità telematica obbligatoria.

Il Decreto prevede, dunque, quali atti debbano, obbligatoriamente ed esclusivamente depositati, comunicati, notificati in modalità telematica e per tutti gli altri atti, in via transitoria, un primo periodo regolato dal principio del cosiddetto *doppio binario* (ossia depositi telematici e in forma cartacea).

Inoltre, il Decreto stabilisce termini e modalità di deposito degli atti diversificate e modulate differentemente a seconda dei soggetti (ad esempio, pm, difensore), degli uffici (ad es. Procura, ufficio GIP, Procura Minori) e atti.

Nel dettaglio, il Decreto regolamentare, con entrata in vigore al **14 gennaio 2024**, stabilisce quanto segue segnatamente per l'attività di questo Ufficio.

Regola generale:

- ♣ dal 14.1.2024, durante la fase delle **indagini preliminari** il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis c.p.p. negli uffici della Procura della Repubblica, del GIP, nonché della Procura Europea e della Procura Generale quanto al procedimento di avocazione

Eccezione di regime transitorio e introduzione del doppio binario:

- ♣ fino al 31.12.2024 il p.m. potrà depositare al GIP atti, documenti, richieste, memorie anche con modalità non telematica; parimenti in caso di procedimento d'avocazione avviato dalla Procura Generale

Eccezione dell'eccezione, il doppio binario non trova applicazione:

- ♣ dal 14.1.2024 il p.m. nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché in quello inerente alla richiesta di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., dovrà procedere al deposito di atti, documenti, richieste e memorie esclusivamente in modalità telematica.

Termine del regime transitorio del doppio binario e deposito con esclusiva modalità telematica

- ♣ **dal 1°1.2025 per gli Uffici di primo grado** (Procura compresa, nonché Procura Europea e Tribunale), tranne, però, per i procedimenti di prevenzione, di esecuzione e nei rapporti giurisdizionali con autorità straniera, essendo per tali procedimenti previsto il deposito telematico dal 1°1.2026
- ♣ **dal 30.6.2025** per la Procura Generale presso la Corte di appello, per Corte di Appello, per la Procura Generale presso la Corte di cassazione e per la Corte di cassazione
- ♣ **dal 1°1.2026** per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per il Tribunale per i Minorenni, per il Tribunale di Sorveglianza e per il GdP.

In sintesi:

fino al 31.12.2024 la Procura potrà inoltrare al GIP atti, richieste, memorie o in modalità telematica o cartacea, tranne nei casi di avvio del procedimento di archiviazione, sia nel caso di indagati noti che ignoti, e nel caso di richiesta di riapertura delle indagini, per cui sarà obbligatorio il deposito telematico. Parimenti in caso di procedimento d'avocazione avviato dalla Procura Generale;

dal 1°1.2025 la Procura potrà ricorrere soltanto al deposito telematico nei rapporti con il Tribunale (Ufficio GIP/GUP e dibattimento) e con la Procura Europea, salvo per i procedimenti di prevenzione, di esecuzione e nei rapporti con le AG straniere, per cui il deposito di atti resterà analogico fino al 1°1.2026 e da quel momento esclusivamente telematico;

dal 30.6.2025 i depositi nei procedimenti di competenza degli Uffici di secondo grado, della Procura Generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione saranno esclusivamente telematici;

dal 1°1.2026 si estendono i depositi telematici anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del c.p.p. (procedimenti di esecuzione e rapporti giurisdizionali con le autorità straniere);

dal 1°1.2026 obbligo dei depositi telematici anche per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per il Tribunale per i Minorenni, per il Tribunale di Sorveglianza e per il GdP.

Disposizioni organizzative.

Dal 14.1.2024, mediante l'applicativo ministeriale dedicato, tutte le richieste di archiviazione, sia per indagati noti che indagati ignoti, saranno predisposte, depositate in Segreteria e inoltrate al g.i.p.

In assenza di disposizione transitoria, si inoltreranno le richieste indipendentemente dalla data di iscrizione del procedimento (*tempus regit actum*).

Due i casi.

1. La persona offesa non ha richiesto di essere avvisata ai sensi dell'art.408 c.p.p. ovvero ha espressamente rinunciato a ricevere l'avviso (nei casi di cui all'art.408, c.3 bis c.p.p.).

Il p.m. redigerà mediante l'applicativo la richiesta anche selezionando, tramite apposita funzione dell'applicativo, l'intero contenuto documentale del fascicolo e l'inoltrerà alla Segreteria. La Segreteria inoltrerà la richiesta all'Ufficio GIP.

Sarà però sempre opportuno:

- a) stampare la richiesta d'archiviazione e inserirla nel fascicolo cartaceo
- b) allo stato, trasmettere anche il fascicolo cartaceo al GIP, posto che, come si è avuto modo di registrare, attualmente l'applicativo in uso al GIP non consente al Giudice la visione degli atti del procedimento e, dunque, di essere messo in grado di decidere. La trasmissione anche cartacea del fascicolo può ovviare a questa criticità, almeno fino a quando non sarà del tutto rimediata. Posto rimedio, la trasmissione degli atti avrà luogo soltanto mediante l'applicativo.
- c) necessariamente, si trasmetteranno fuori dell'applicativo tutti i documenti non digitalizzabili, i file multimediali e quant'altro non consenta se non la trasmissione materiale
- d) in ogni caso, il fascicolo cartaceo sarà inoltrato al GIP qualora ne faccia espressa richiesta
- e) quando il GIP, definita la procedura, trasmetterà il provvedimento, sarà opportuno anche stamparlo e allegarlo al fascicolo cartaceo (in quanto, se di accoglimento, il fascicolo dovrà essere collocato in archivio, unitamente al provvedimento definitivo; in senso contrario, o dovranno svolgersi le indagini indicate dal Giudice o si dovrà procedere all'esercizio dell'azione penale imposto)

2. La persona offesa ha richiesto di essere avvisata ai sensi dell'art.408 c.p.p. ovvero si versa nei casi di cui all'art.408, c.3 bis c.p.p. in assenza di espressa rinuncia a ricevere l'avviso.

Il p.m. redigerà mediante l'applicativo la richiesta anche selezionando, tramite apposita funzione dell'applicativo, l'intero contenuto documentale del fascicolo e l'inoltrerà alla Segreteria.

Dovrebbe, poi, inoltrarsi avviso alla persona offesa e, trascorsi i canonici 20 giorni, trasmettere, tramite l'applicativo, gli atti al GIP (comprensivi dell'eventuale opposizione).

Emerge, però, una criticità, nel senso che l'applicativo esige il deposito della richiesta di archiviazione al GIP per poter redigere l'avviso alla p.o., così ribaltando la normale procedura di redigere la richiesta, inoltrare l'avviso alla p.o., attendere la scadenza dei termini per l'opposizione e, quindi, trasmettere gli atti al GIP (magari accogliendo le osservazioni dell'opposizione e revocando la richiesta, ovvero insistendo sulle stessa).

Per questa ragione, in attesa di un'eventuale modificazione del sistema:

- a) il p.m. trasmetterà la richiesta al GIP tramite la Segreteria e nei termini già indicati

- b) depositata la richiesta al GIP, il p.m. provvederà a redigere l'avviso e a trasmetterlo alla p.o.
- c) **non** trasmetterà anche il fascicolo cartaceo al GIP, trattenendolo in Segreteria in attesa dei termini dati alla p.o. per presentare l'eventuale opposizione e consentire la visione degli atti e l'estrazione di copie
- d) decorsi i termini, allo stato trasmetterà anche il fascicolo cartaceo al GIP, per ovviare alla criticità sopra segnalata in merito all'attuale difficoltà del Giudice di consultare gli atti nell'applicativo
- e) quindi troverà applicazione quanto annotato al n.1 sub lett. c), d), e).

Procedimenti iscritti nel Reg. Mod.45.

L'archiviazione diretta del p.m. continuerà a essere gestita in modalità analogica non essendo, allo stato, previsto diversamente.

Quanto ai difensori.

Con la conversione in legge del D.L. n.162/2022 recante, tra altro, emendamenti al D. L.vo n.150/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia), era stato riformulato l'art.87 del D.Lvo. nella finalità di riprodurre la disciplina relativa al deposito degli atti nel Portale del Processo Penale Telematico come era prevista dall'art.24, commi da 1 a 3 del D.L. 28.10.2022 n.137 (convertito in legge 18.12.2020 n.176) e destinata a perdere di efficacia il 31 dicembre 2022. In questo modo si sono evitate soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo già avviato con la normativa emergenziale.

E difatti, l'art. 87, c.6 bis riporta gli atti per cui è previsto esclusivamente il deposito mediante il Portale Processo Penale Telematico:

“6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.

Dunque, dal 30 dicembre 2022 e fino ai termini di legge sopra indicati, i difensori potevano esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale Telematico per depositare:

- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.
- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

Restando comunque fermo che tutti gli atti diversi da quelli che devono obbligatoriamente essere trasmessi tramite il Portale del Processo Penale Telematico, potevano essere inoltrati dal difensore, mediante pec, all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio: depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it.

Il Decreto ministeriale 29.12.2023, adottato in conformità a quanto previsto dal citato art.87, c.6 bis Decreto L.vo 150/2022, rimodula la disciplina del deposito degli atti dei difensori.

E infatti, **dal 14 gennaio 2024:**

1. durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avrà luogo con modalità telematiche, ai sensi dell'art.111-*bis* c.p.p., nei seguenti uffici giudiziari:

a) Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) Procura europea;

c) Tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari;

d) Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

(art.3, c.1 Decreto)

2. in ogni caso, indipendentemente dall'indagine preliminare, il difensore ricorrerà al deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, ai sensi dell'art.111-*bis* c.p.p., nei seguenti uffici giudiziari:

a) Procura della Repubblica presso il Tribunale

b) Corte di appello

c) Tribunale ordinario;

d) Giudice di pace;

e) Procura generale presso la Corte di appello.

f) Procura europea.

(art.3, c.3 Decreto).

3. tuttavia, negli uffici giudiziari di cui ai numeri 1 e 2 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie potrà avere luogo anche con modalità non telematiche, **ad esclusione** dei depositi **nella fase delle indagini preliminari** e nei **procedimenti di archiviazione** di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., in quello di **riapertura delle indagini** di cui all'art. 414 c.p.p., nonché per la **nomina** del difensore, la **rinuncia** o la **revoca** del **mandato** di cui all'art.107 c.p.p.

(art.3, c.8 Decreto)

4. parimenti, il difensore potrà ricorrere a modalità non telematiche per depositare atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari

(art.3, c.8 Decreto)

5. per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche rimane consentito il deposito mediante p.e.c. e di cui all'art.87 *bis* Decreto L.vo n. 150/2022

(art.3, c.8 Decreto)

6. nel caso di procedimenti relativi alle materie disciplinate nei Libri X e XI c.p.p. (Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) il deposito di atti, documenti, istanze, memorie non sarà telematico fino al 1°1.2026.

Pertanto, nei rapporti con questo Ufficio, il difensore potrà depositare atti, documenti, memorie, istanze:

a) in modalità esclusivamente telematica nel corso delle indagini preliminari

b) in modalità esclusivamente telematica nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., in quello di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., nonché in caso di nomina, rinuncia o revoca del mandato ai sensi dell'art.107 c.p.p.

c) in modalità telematica o analogica qualora non si versi nella fase delle indagini preliminari (ad es. memorie d'udienza preliminare; atti, documenti, istanze e memorie dopo l'archiviazione; atti, documenti, istanze e memorie nella fase predibattimentale e dibattimentale)

d) quando è data facoltà di non ricorrere a depositi telematici, gli atti, le istanze, le memorie e i documenti potranno essere inoltrati dal difensore, mediante p.e.c., all'indirizzo p.e.c. dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it.

e) nel caso di procedimenti relativi alle materie disciplinate nei Libri X e XI c.p.p. (Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) il deposito di atti, documenti, istanze, memorie non potrà essere telematico

In sintesi, nei rapporti con questo Ufficio il difensore, **a termini di irricevibilità**, dovrà esclusivamente ricorrere al deposito telematico di atti, documenti, istanze, memorie:

- ♣ nel corso delle indagini preliminari
- ♣ nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., in quello di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p.
- ♣ in caso di nomina, rinuncia o revoca del mandato ai sensi dell'art.107 c.p.p.

In tutti gli altri casi il difensore avrà facoltà di ricorrere al deposito telematico o all'inoltro tramite p.e.c. all'indirizzo p.e.c. dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it. ovvero, infine, al deposito analogico degli atti, documenti, istanze, memorie.

Nel caso di procedimenti relativi alle materie disciplinate nei Libri X e XI c.p.p. (Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) fino al 31.12.2025 il deposito di atti, documenti, istanze, memorie sarà essere telematico e avrà luogo o in modalità analogica o mediante l'inoltro tramite p.e.c. all'indirizzo p.e.c. dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it; dal 1° 1.2026 sarà esclusivamente telematico.

Cuneo, 10 gennaio 2024.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Si inserisca nel Progetto Organizzativo.

Si comunichi:

ai Magistrati

ai v.p.o.

al personale amministrativo

ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

al Signor Presidente la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".

Si pubblichi nel sito web dell'Ufficio.